

Legge di rivalutazione 2019. L'OIC pubblica un documento interpretativo

Rivalutazione dei beni d'impresa: disciplina fiscale e adempimenti civilistici

A seguito dell'emanazione della legge di rivalutazione (articolo 1, commi 940–946, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019), l'OIC ha deciso di pubblicare un documento interpretativo per illustrare in modo sistematico i profili contabili contenuti nella citata legge 145/2018 e nelle normative da essa richiamate.

[Link al documento Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa](#)

(link al sito web dell'OIC – Organismo Italiano di Contabilità – <http://www.fondazioneoic.eu>)

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (commi da 940 a 950)

(testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 2.6.)

Le disposizioni di cui ai commi dal 940 al 950 [\(dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in "Finanza & Fisco" n. 33-34/2018, pag. 2423\)](#) consentono la **rivalutazione dei beni**

e delle partecipazioni per e imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Tale disciplina è stata, a più riprese, introdotta dal legislatore come misura a carattere facoltativo e oneroso.

La rivalutazione ha per oggetto i beni di impresa e le partecipazioni, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017, ed è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Ai sensi del comma 940, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 940, **per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019**, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 941).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali

nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945 (comma 942).

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 943).

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 944).

Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 945).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000, quelle del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 \(in "Finanza & Fisco" n. 19/2001, pag. 2644\)](#), nonché quelle del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86](#)

[\(in "Finanza & Fisco" n. 19/2002, pag. 1952\)](#), e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (comma 946).

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020 (comma 947).

Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942 (comma 948).

La formulazione adottata dal legislatore della legge di bilancio 2019 è analoga a quella prevista nelle precedenti leggi di rivalutazione; pertanto avuto riguardo alla definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della misura in commento, delle modalità della rivalutazione, della disciplina del saldo attivo di rivalutazione, della rivalutazione per categorie omogenee, degli effetti fiscali della rivalutazione, della disciplina dell'imposta sostitutiva, dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, del riallineamento per le imprese non IAS/IFRS e del riallineamento per le imprese IAS/IFRS, si rimanda alle considerazioni svolte dalla scrivente, da ultimo, con la [circolare n. 14/E del 27 aprile 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 5/2017, pag. 603\)](#), a commento della misura analoga contenuta nella legge di bilancio 2017, che a sua volta rinvia alle precedenti [circolari n. 13/E del 14 giugno 2014 \(in "Finanza &](#)

[Fisco" n. 14/2014, pag. 943\)](#), [n. 11/E del 19 marzo 2009 \(in "Finanza & Fisco" n. 11/2009, pag. 1086\)](#) e [n. 18/E del 13 giugno 2006 \(in "Finanza & Fisco" n. 23/2006, pag. 1900\)](#).

Prassi più risalente

["Nuova" rivalutazione agevolata dei beni d'impresa: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57 E del 25 giugno 2002: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA – Sezione II, capo I della L 21/11/2000, n. 342 – Art. 3, commi da 1 a 3, della L 28/12/2001, n. 448 – Art. 3, comma 12, del DM 19/04/2002, n. 86»](#)

[Rivalutazione dei beni d'impresa: disciplina fiscale e adempimenti civilistici](#)

[Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 6 giugno 2001](#)

[Collegato fiscale 2000. I primi chiarimenti](#)

[Circolare del Ministero delle Finanze n. 207 E del 16 novembre 2000 con oggetto: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – Primi chiarimenti](#)